

**IN BREVE n. 046-2010**  
**a cura di**  
**Marco Perelli Ercolini**

*riproduzione con citazione  
della fonte e dell'autore*

## **ADOZIONI INTERNAZIONALI - CONGEDO DI MATERNITA' ANCHE SE L'ADOZIONE NON SI CONCLUDE**

Con l'interpello numero 39 del 5 novembre 2010 la Direzione generale per l'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali chiarisce che nel caso di interruzione della procedura adottiva, con conseguente rientro della lavoratrice senza il verificarsi dell'ingresso del minore in Italia, il relativo periodo di assenza fruito dalla dipendente per adempimenti correlati alla procedura adottiva può essere considerato come congedo di maternità.

Infatti l'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 151/2001, come modificato dall'art. 2, comma 452 della legge n. 244/2007, dispone che in caso di adozione internazionale, il congedo di maternità, per un periodo massimo di cinque mesi, può essere fruito dalla lavoratrice anche durante il periodo di permanenza all'estero necessario per l'incontro con il minore e per gli adempimenti connessi alla procedura di adozione antecedentemente all'ingresso dello stesso in Italia, non essendo infatti preso espressamente in considerazione l'ipotesi relativa all'eventuale interruzione della procedura di adozione internazionale in relazione al godimento del periodo di congedo durante la permanenza all'estero antecedentemente all'adozione.

Va tenuto anche presente che la permanenza all'estero costituisce una fase necessaria della procedura di adozione internazionale.

Pertanto l'eventuale esito negativo degli incontri di cui l'ente autorizzato alla gestione della procedura di adozione informa la Commissione per le adozioni internazionali in Italia, relazionando sulle motivazioni per cui "l'abbinamento" effettuato non è stato rispondente agli interessi del minore, non può condizionare il riconoscimento del periodo trascorso all'estero come periodo di congedo di maternità. Il mancato riconoscimento al congedo per maternità di questo periodo, anche se con esito negativo per l'adozione, oltre che non essere giustificato da espresse disposizioni normative, sarebbe di ostacolo per gli aspiranti genitori alle procedure adottive peraltro già molto impegnative.

Nulla, invece, viene detto circa l'eventuale rimborso delle spese sostenute, anche se questo provvedimento di riconoscimento dell'assenza dal lavoro come congedo di maternità potrebbe essere un preludio a rimborsi modulati secondo il reddito familiare complessivo e secondo specifici provvedimenti di stanziamento in relazione anche alle disponibilità di cassa del Fondo per il sostegno delle adozioni internazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri oppure, quanto meno, giustificare la possibilità di una deducibilità fiscale.

**IN ALLEGATO A PARTE - MIN. LAVORO Interpello n. 39 del 5 nov. 2010  
(documento 212)**

## **DALLA CASSAZIONE**

### **Festività coincidenti con la domenica**

Nel pubblico impiego il diritto al compenso aggiuntivo per festività coincidenti con la domenica è stato cancellato anche per l'impiego pubblico privatizzato, venendo così meno il diritto della retribuzione di una ulteriore aliquota giornaliera per le festività ricadenti la domenica.

*Corte di Cassazione - sentenza n. 22246 del 30 ottobre 2010*

### **In materia di sicurezza responsabile il CdA**

E' responsabile tutto il Consiglio di Amministrazione della Società in caso di mancata predisposizione delle misure di protezione a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

*Corte di Cassazione - sentenza n. 38991/2010*

### **Catasto - Rilassamento d'ufficio anche senza variazioni edilizie**

La rendita catastale può essere rivista senza sopralluogo.

E' sufficiente l'input del Comune che ha suddiviso il proprio territorio in microzone.

Inoltre, il riclassamento non è condizionato ad alcun contraddittorio nella fase procedimentale.

*Corte di Cassazione - sentenza n. 23313 del 3 novembre 2010*

### **Intervento chirurgico senza scopi terapeutici**

Commette omicidio preterintenzionale chi provoca il decesso del paziente sottoposto a un trattamento privo di finalità terapeutiche.

*Corte di Cassazione sez. IV penale - sentenza n. 34521 del 23 settembre 2010*

## **PUBBLICATA LA LEGGE 183/2010 c.d. COLLEGATO LAVORO**

E' stata pubblicata, sul Supplemento Ordinario n. 243 della Gazzetta Ufficiale n. 262, la Legge n. 183/2010 (c.d. Collegato Lavoro).

La norma diventerà operativa dal 24 novembre 2010.

## **IN ALLEGATO A PARTE - LEGGE 183/2010 Collegato Lavoro (documento 213)**

## **PROTOCOLLO D'INTESA TRA ENPAM e MINISTERO DEL LAVORO**

Il 9 novembre 2010 è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei medici e degli odontoiatri (Enpam) e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Comunicato 10 novembre 2010) per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente dell'Enpam, a seguito dell'attivazione presso il Servizio contributi del Dipartimento della previdenza delle funzioni di vigilanza previste dalla normativa in materia di verifica del rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi.

**10 novembre 2010**

**Protocollo d'Intesa**

Siglato con l'EMPAM

La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha siglato il 9 novembre 2010 con l'Ente Nazionale di previdenza ed Assistenza dei Medici e degli Odontoiatri (ENPAM), un Protocollo d'Intesa per la formazione e l'aggiornamento del personale dipendente dell'ENPAM a seguito dell'attivazione presso il Servizio Contributi del Dipartimento della Previdenza delle funzioni di

vigilanza previste dalla normativa vigente in materia di verifica del rispetto degli obblighi dichiarativi e contributivi.

L'intesa prevede, tra l'altro, l'organizzazione di vigilanze congiunte tra il personale ispettivo delle Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro del Ministero e dell'ENPAM, nonché la predisposizione di strumenti e procedure che consentano un maggiore scambio di informazioni utili alla pianificazione dell'azione ispettiva. La sottoscrizione del protocollo - che si va ad aggiungere alle intese siglate con l'INPS, l'INAIL, l'ENPALS, l'INPGI, l'IPSEMA, l'INPDAP - risponde all'esigenza di rafforzare i legami istituzionali tra il Ministero del lavoro e gli Enti previdenziali, potenziando le forme di collaborazione sul piano ispettivo, favorendo altresì lo scambio di dati e notizie, nonché le iniziative di formazione congiunta.

## **IN ALLEGATO A PARTE - PROTOCOLLO D'INTESA ENPAM-MINISTERO LAVORO (documento 214)**

### **MATERNITA' e STUDI DI SETTORE**

Lo stato di maternità esclude le contribuenti dalla applicazione degli studi di settore.

In attesa di provvedimenti normativi la Commissione tributaria regione Lazio colla sentenza n. 221/22/2010 del 19 ottobre 2010 recependo quanto espresso in un ordine del giorno del Senato, considera la gravidanza come un periodo di -non- normale attività che pone la contribuente fuori dell'ambito della applicabilità degli studi di settore.

In precedenza altre sentenze con pareri discordanti (nel 2005 Ctp di Gorizia sent. 60/02/05 e Lombardia sent. 33/46/2007).

L'Agenzia delle entrate con la circolare 34/2010 invita gli uffici periferici a considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione (gravidanza):

.....si premette che la normativa vigente non prevede l'esclusione dall'applicazione degli studi di settore per le lavoratrici in gravidanza o puerperio e in generale per i contribuenti con figli minori che necessitano delle cure e dell'assistenza.

Tuttavia, nella circolare 29/E del 18 giugno 2009, nella sezione relativa ai due citati studi UG33U e UG34U, è stata richiamata l'attenzione degli uffici sul considerare con particolare attenzione situazioni di non congruità e/o di non coerenza determinate da questa specifica condizione.

Infatti, la fattispecie in argomento può avere impatti sia in termini di coerenza e normalità che sulla stima dei ricavi e dei compensi.

Tanto premesso, in questa sede si richiamano gli uffici impegnati nelle attività di accertamento a porre la massima attenzione alla situazione in commento, al fine di verificarne gli impatti analizzando con estrema attenzione le specifiche posizioni oggetto di controllo.

## **IN ALLEGATO A PARTE - AG. ENTRATE Circolare n. 34 del 18.06.2010 (documento 215)**

### **ATTENZIONE A TRUFFA E-MAIL** da Comunicato stampa dell'Agenzia delle entrate

È segnalata la circolazione di un'e-mail - con oggetto "Si dispone di un rimborso fiscale!" - apparentemente proveniente dall'indirizzo "Agenzia delle Entrate", che invita il destinatario a scaricare e compilare un modulo per ottenere un presunto rimborso, richiedendo, tra le altre informazioni, anche i dati della carta di credito.

Questa comunicazione è un tentativo di phishing, una truffa informatica architettata per entrare illecitamente in possesso di dati sensibili. Si invita chiunque dovesse ricevere questo messaggio di posta elettronica a eliminarlo al più presto e a non aprire il suo allegato, in quanto potenzialmente pericoloso.

## **CORTE COSTITUZIONALE - PEREQUAZIONE PENSIONI NEL 2008**

Con la sentenza numero 316 depositata l'11 novembre 2010 la Corte costituzionale ha dichiarato legittimo il blocco della perequazione automatica, per il solo 2008, delle pensioni con importo superiore a otto volte il trattamento minimo INPS dichiarando non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale), sollevata, in riferimento agli articoli 38, secondo comma, 36 e 3 della Costituzione, dal Tribunale di Vicenza.

La mancata perequazione per un solo anno della pensione non tocca il problema della sua adeguatezza. Dal principio enunciato nell'art. 38 Cost., infatti, non può farsi discendere, come conseguenza costituzionalmente necessitata, quella dell'adeguamento con cadenza annuale di tutti i trattamenti pensionistici. E ciò, soprattutto ove si consideri che le pensioni incise dalla norma impugnata, per il loro importo piuttosto elevato, presentano margini di resistenza all'erosione determinata dal fenomeno inflattivo. L'esigenza di una rivalutazione sistematica del correlativo valore monetario è, dunque, per esse meno pressante di quanto non sia per quelle di più basso importo.

Inoltre il legislatore all'interno di un disegno complessivo di razionalizzazione della precedente riforma previdenziale ha la libertà di adottare misure di concorso solidaristico.

**IN ALLEGATO A PARTE - CORTE COSTITUZIONALE Sentenza n. 316 del l'11.11.10  
(documento 216)**